Montedomini
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006

della ASP Firenze Montedomini

Sommario

I - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI IN ECONOMIA 3
ART. 1. OGGETTO 3
ART. 2. AMMINISTRAZIONE DIRETTA 3
ART. 3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE IN ECONOMIA 3
ART. 4. SISTEMA MISTO 4
ART. 5. LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO 4
ART. 6 – TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 4
ART. 7 – FORNITURE IN ECONOMIA 5
ART. 8 – TIPOLOGIA DI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 7
II - PROCEDIMENTO 9
ART. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 9
ART. 10. INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO 9
ART. 11. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 10
ART. 12. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI 10
ART. 13. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 11
ART. 14. ACCORDI QUADRO 11
III - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI 11
ART. 15. LAVORI D'URGENZA 11
ART. 16. LAVORI DI SOMMA URGENZA 12
ART. 17. ACQUISIZIONI D'URGENZA 12
IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI IN ECONOMIA 12
ART. 18. CAUZIONI E GARANZIE 12
ART. 19. ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE LAVORI 12
ART. 20. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 12
ART. 21. INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE 13
V - DISPOSIZIONI FINALI 13
ART. 22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 13
ART. 23. RINVIO 13
ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE. 13

I - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI IN ECONOMIA

ART. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti finalizzati alla conclusione di contratti nell'ambito delle spese in economia aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi di interesse della Azienda di Servizi alla Persona Firenze Montedomini, di seguito Azienda.

2. Gli affidamenti in economia devono garantire l'adozione di procedure efficaci, efficienti, svolte in tempi congrui e con modalità semplificate, nel rispetto dei seguenti principi:
a) buon impiego delle risorse economiche della Azienda, con il perseguimento della massima economicità nelle procedure di affidamento e della miglior allocazione delle risorse impiegate in termini di qualità-prezzo;
b) imparzialità nella scelta del contraente e buon andamento nell'esecuzione delle attività nel perseguimento dei fini della Azienda;
c) concorrenza per il mercato nel rispetto della tutela della libera iniziativa imprenditoriale, del principio di rotazione delle ditte invitate, dei lavoratori coinvolti nelle attività, dei singoli interessi di terzi coinvolti e di interessi generali incidenti;
d) rispetto del diritto comunitario e nazionale;
e) perseguimento dei fini istituzionali dell'Azienda.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione in via subordinata rispetto alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, secondo quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dagli articoli 173, 177, 329 e 338 del d.p.r. n. 207/2010.

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate all'articolo 5 del presente Regolamento, fatto salvo quanto di seguito previsto dal D.P.R 207/2010 per gli interventi di urgenza.

5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi e acquisizioni rientranti nell'ambito dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di affidamento ed esecuzione in economica di contratti di lavori, forniture e servizi.

7. Qualora dovessero intervenire disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali suscettibili di modificare le norme del presente Regolamento, le stesse si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute. Nei tempi più brevi comunque il presente Regolamento sarà modificato in modo espresso.

ART. 2. AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. L'Azienda si riserva l'applicazione dell'art. 125, comma 1, lett. a), del D.Lgs 163/2006.

2. L'amministrazione diretta non può comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

ART. 3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'affidamento e l'esecuzione in economia di lavori, di forniture o di servizi può essere effettuato mediante procedura di affidamento da esperire secondo quanto definito dal presente Regolamento.

ART. 4. SISTEMA MISTO

1. E' facoltà dell'Azienda eseguire attività in regime misto ossia eseguire interventi parte in amministrazione diretta, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 3 e 5, e parte per cottimo fiduciario.

ART. 5. LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

1. Le acquisizioni in economia sono consentite, in via generale, fino agli importi di seguito riportati così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006:
a) euro 200.000, per quanto riguarda l'affidamento delle prestazioni di cui agli artt. 7 e 8 di forniture o di servizi in economia;
b) euro 200.000, per quanto riguarda l'affidamento di prestazioni di cui all'art. 6 di lavori.

2. L'importo economico di volta in volta determinato per ciascun affidamento è da intendersi riferito al solo importo dei lavori, forniture e servizi, al netto degli oneri fiscali (IVA, CAP, ecc.).

3. Ai fini della determinazione dell'importo economico stimato per l'acquisizione in economia si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs 163/2006.

4. Nessuna esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi può essere artificiosamente frazionata ai fini di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento. Dall'artificioso frazionamento si distingue l'articolazione dell'intervento o della prestazione per lotti funzionali, previa specifica motivazione tecnica e/o economica.

5. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del D.lgs 163 del 2006, secondo cui "*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese*".

6. I costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs 163/2006 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento. Analogamente concorrono alla suddetta determinazione gli oneri della sicurezza da inteferenza stimati nel D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008.

7. Gli importi di cui al comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a decorrere dal giorno di entrata in vigore di norme, nazionali o comunitarie, di modifica delle soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28 del D.Lgs 163/2006.

ART. 6 – TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Come previsto dall'art. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati:

1. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolte ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione

e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature dell'Azienda, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006;

2. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, che possono essere individuati a titolo indicativo e non esaustivo nei seguenti ambiti di intervento:
   - BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede ed uffici decentrati dell'ASP, strutture socio-assistenziali, case di riposo, centri di accoglienza, ripari notturni, mense, appartamenti ed edifici del patrimonio dell'ASP ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio dell'Azienda, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
   - OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e cortili rientranti nel patrimonio dell'ASP, impianti di illuminazione, impianti elettrici, termici, idrico-sanitari, di erogazione di gas, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili dell'Azienda, lavori nel verde, e in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà della ASP.
3. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di insicurezza per il personale ovvero per gli utenti dei servizi dell'ASP o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
4. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
5. Lavori necessari per la compilazione dei progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
6. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. Nell'ambito delle categorie generali previste dalla Legge e sopra riportate, a titolo indicativo e non esaustivo , sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavori edili ed impiantistici:

a) Riparazioni per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, restauri, nei limiti di quanto strettamente necessario;
b) Opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino, consolidamento, degli immobili comprese le recinzioni;
c) Sistemazione delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
d) Interventi necessari per attivare nuove utenze;
e) Realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
f) Riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento nei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei fabbricati di proprietà o in gestione dell'ASP.

ART. 7 – FORNITURE IN ECONOMIA

1. In attuazione di quanto disciplinato dall'art. 125, c. 10 del D.Lgs 163/2006 si precisa che per forniture in economia si intendono gli acquisti di beni strumentali al normale funzionamento dell'Azienda, nei limiti di legge, come di seguito indicati:

1. Materiali di pulizia e igiene ambientale;
2. Combustibili, carburanti, lubrificanti;
3. Supporti informatici;
4. Software;
5. Materiali per manutenzioni attrezzature e impianti;
6. Materiali per manutenzioni attrezzature informatiche;

7. Materiali per il mantenimento e la manutenzione dei beni mobili ed immobili del patrimonio dell'ASP;
8. Condizionatori, pompe di calore, radiatori;
9. Materiali per la tutela del territorio e dell'ambiente, raccolta e smaltimento rifiuti;
10. Forniture di numeri civici interni ed esterni, e della segnaletica relativa alla toponomastica;
11. Acquisto di piante, bulbi, semi e fiori;
12. Carta, stampati e materiale di cancelleria vario;
13. Giornali, riviste, libri, opere multimediali, pubblicazioni di vario genere;
14. Carte e valori bollati;
15. Altre immobilizzazioni immateriali;
16. Fabbricati strumentali;
17. Impianti, macchinari e attrezzature varie;
18. Reti informatiche;
19. Macchine d'ufficio, mobili ed arredi;
20. Attrezzature informatiche (hardware);
21. Beni di modico valore non inventariabili;
22. Audiovisivi;
23. Veicoli, automezzi, macchine operatrici diverse;
24. Attrezzature per cucina;
25. Attrezzature per cantiere;
26. Attrezzature, macchinari ed impianti per la realizzazione di energia elettrica;
27. Fornitura dei mezzi d'opera, di autoveicoli, cicli, motocicli, veicoli in genere, nonché dei relativi componenti, materiali di ricambio e accessori;
28. Acquisto di mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio e per i servizi erogati;
29. Carburanti e lubrificanti;
30. Acquisto di opere d'arte e collezioni;
31. Acquisto capi di vestiario e relativi accessori per il personale dipendente, compresi i dispositivi di protezione individuale per la sicurezza sul posto di lavoro, nonché servizio di lavaggio e manutenzione;
32. Materiali di guardaroba;
33. Acquisto beni per organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi , tavole rotonde, conferenze e simili;
34. Acquisto di coppe, medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante;
35. Acquisto beni forme di ospitalità e atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità;
36. Acquisto d'impianti, macchine, apparati, sistemi, estintori, attrezzi e materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
37. Acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, televisioni, radio siti web;
38. Provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e di materiale d'ufficio;
39. Materiale da utilizzarsi nel campo delle attività sociali, assistenziali e sanitarie;
40. Acquisto di medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari;
41. Acquisto di attrezzature e presidi sanitari, assistenziali, riabilitative e fisioterapiche;
42. Forniture ed installazioni di attrezzature necessarie all'abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
43. Acquisizione di beni necessari al normale funzionamento ed alla normale gestione delle attività dell'ASP e non previsti precedentemente;

2. Se il contratto è di importo inferiore a euro 20.000,00, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, verificata a campione.
3. La verifica a campione si svolge mediante prelievo di un numero non inferiore al 20% (venti per cento) delle dichiarazioni rese da sottoporre a verifica per opera del relativo Responsabile unico del procedimento.

ART. 8 – TIPOLOGIA DI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:

1. Mantenimento e la manutenzione dei beni mobili ed immobili del patrimonio dell'Autorità e delle pertinenze;
2. Manutenzione impianti, macchinari e attrezzature;
3. Manutenzione attrezzature informatiche e reti;
4. Manutenzione automezzi, veicoli e macchine operatrici;
5. Manutenzione software;
6. Riparazioni urgenti ai meccanismi e macchinari di ogni genere;
7. Reti per l'innovazione e ricerca;
8. Organizzazione di congressi, seminari, dibattiti, incontri e corsi di formazione;
9. Studi, ricerche e documentazioni;
10. Somministrazione temporanea di lavoro di personale;
11. Noleggio hardware;
12. Noleggio attrezzature;
13. Noleggio reti informatiche;
14. Noleggio a caldo e a freddo di impianti, macchinari, attrezzature varie;
15. Servizio lavanderia e guardaroba;
16. Servizio pulizia dei fabbricati;
17. Servizi informatici;
18. Servizio trasporti e traslochi;
19. Servizio raccolta e smaltimento rifiuti e noleggio contenitori;
20. Servizi di spurgo;
21. Servizi di sistemazione e restauro per quadri, documenti, libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio;
22. Servizi per la gestione del patrimonio dei beni artistici e culturali, direzione e curatela;
23. Servizi diversi;
24. Servizi di trasporto persone;
25. Servizio ristorazione, catering;
26. Servizi alberghieri;
27. Pubblicità ed inserzioni su stampa, radio-TV, Internet;
28. Utenze telefoniche, connettività dati, idriche, elettriche, gas;
29. Servizio mensa e buoni pasto;
30. Servizi di progettazione (non ricadenti nella disciplina prevista dall'art. 91 del Codice dei contratti), consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, contratti d'opera di vario tipo, partecipazioni a commissioni;
31. Servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms;
32. Servizi di traduzione, interpretariato, lavori di copiatura;
33. Servizi di diffusione di pubblicazioni, modulistica, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati;
34. Servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio, trasporti, noli, sdoganamento, acquisto di attrezzature speciali per il carico - scarico di materiali;

35. Servizi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
36. Servizi assicurativi, bancari, finanziari in genere, brokeraggio;
37. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
38. Servizi di manutenzione aree verdi;
39. Servizio di accertamento sanitario nei confronti del personale;
40. Servizi postali, telefonici, telegrafici, collegamento a banche dati e hosting;
41. Traslochi e trasferimenti;
42. Consulenze scientifiche, economiche e fiscali;
43. Servizi di stampa, tipografia, litografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampati ad uso degli uffici;
44. Servizio di vigilanza;
45. Servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
46. Servizi nel campo delle attività sociali, assistenziali, sanitarie e mediche;
47. Locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
48. Servizi per la gestione di beni immobili;
49. Servizi legali;
50. Servizi di supporto al RUP;
51. Servizi di grafica, fotocinematografica, cinematografica, fotografica ed apparecchiature tecniche;
52. Gestione, riparazione, manutenzione, installazione d'impianti, macchine, apparati, sistemi, attrezzi e materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
53. Inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste;
54. Servizi legati all'organizzazione di eventi;
55. Servizi legati all'organizzazione di attività di formazione e agenzia formativa;
56. Partecipazione a seminari, congressi e simili;
57. Acquisizione di servizi necessari al normale funzionamento ed alla normale gestione delle attività dell'ASP e non previsti precedentemente;
58. Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, comma 10, D.lgs. 163/2006:
    a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
    b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
    c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
    d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
59. Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, qualora l'importo sia inferiore a 40.000 Euro, come previsto all'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, e dall'Atto dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici REG 22/2011 del 16/11/2011.

2. Per servizi tecnici si intendono:
    a) i servizi di architettura e ingegneria;
    b) le prestazioni di verifica dei progetti;
    c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
    d) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
    e) servizi legali;
    f) servizi amministrativi contabili e fiscali;

g) i servizi di supporto tecnico, organizzativo, amministrativo, economico finanziario e legale al responsabile del procedimento;
h) i servizi di natura tecnica, amministrativa ed organizzativa di supporto al mantenimento e rispetto dei requisiti normativi relativi alle attività esercitate dall'Azienda;
i) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti.

II - PROCEDIMENTO

ART. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo intervento in economia è obbligatorio operare attraverso un responsabile del procedimento (RUP) come stabilito dall'art. 9 del D.Lgs 163/2006 e dagli art. 9 e 10 del D.P.R n.207/2010 .

ART. 10. INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento ad idonea impresa mediante l'esperimento di una procedura secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Per l'affidamento di servizi, di forniture o di lavori il cui importo è inferiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto ad un'unica impresa da parte del Responsabile del Procedimento. Discrezionalmente potrà essere condotta, per l'individuazione dell'impresa affidataria, apposita indagine di mercato sui prezzi e le condizioni correnti o mediante elenco operatori economici predisposti dall'Azienda di cui al successivo comma 8, tra un numero congruo di operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento.

3. Per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino a € 200.000 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Azienda di cui al successivo comma 6.

4. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 e fino a soglia comunitaria l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici all'uopo predisposti dall'Azienda di cui al successivo comma 6.

5. In tutti i casi in cui l'affidamento avviene mediante il sistema del cottimo fiduciario con invito formale di operatori economici ai quali si richiede presentazione di offerte le modalità di svolgimento della procedura di gara sono stabilite preventivamente e comunicate in forma scritta (nella lettera d'invito) agli operatori economici invitati.

65. L'Azienda può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo. Detti elenchi saranno formati mediante ricerche di mercato e con l'acquisizione delle richieste degli operatori economici di farvi parte. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario.

76. In alternativa, a quanto previsto dal comma precedente le procedure di affidamento di cui sopra possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della Azienda per un periodo non inferiore a 5 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di

interesse, rispetto al quale l'Azienda individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

ART. 11. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici che effettuano lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e devono possedere le capacità economico-finanziarie e tecnico–professionali, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006.

2. I requisiti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero, qualora consentite dalla vigente normativa, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000.

3. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000,00 gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui all'art. 38, comma1, e 39 commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo, previsti dalla vigente normativa. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. Per i lavori di importo superiore ad euro 150.000,00, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire.

5. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente Regolamento per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

ART. 12. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
a) mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi di parametri preventivamente definiti;
b) mediante prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che i lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle somministrazioni di forniture e servizi. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

3. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 125, comma 12, del D.Lgs 163/2006.

4. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post-informazione mediante sito internet dell'Azienda, ai sensi dell'art. 173 e 331 del DPR n. 207/2010 e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici nei casi previsti. L'esito della procedura deve essere pubblicato sul "profilo del committente" e, per i contratti di importo superiore ad euro 40.000,00 si procede alla comunicazione dell'avvenuto affidamento all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto dalla legge 190 del 2012 relativamente agli obblighi di pubblicazione e di trasmissione, nonché quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti

pubblici del 22 maggio 2013 relativamente agli obblighi di trasparenza previsti dalla c.d. “legge anticorruzione”.

ART. 13. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza, con cui la stazione appaltante dispone l’affidamento di lavori, forniture e servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito.

2. Qualora la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal Responsabile del Procedimento, i relativi oneri sono a carico dell’altro contraente solo se questi ne era stato informato prima della manifestazione del proprio consenso.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga del contratto, prima della scadenza del vincolo contrattuale, esclusivamente per il tempo strettamente necessario fino al nuovo affidamento.

ART. 14. ACCORDI QUADRO

1. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero. Una volta stipulato nelle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta secondo le necessità operative dell’Azienda e con le modalità stabilite dall’accordo medesimo o con semplice ordinazione che indica a titolo indicativo e non esaustivo:
- l’oggetto della singola ordinazione nell’ambito dell’accordo quadro;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell’oggetto dalla singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
- il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.
- i prezzi unitari delle singole prestazioni in considerazione della natura della prestazione.

2. Qualora prima della scadenza del termine dell’accordo siano necessari ulteriori affidamenti d’urgenza che comportino un aumento dell’importo contrattuale rispetto a quanto inizialmente previsto, il Responsabile del Procedimento, previo accertamento della copertura finanziaria, può autorizzare l’ulteriore spesa per un importo massimo pari al 20% di quello iniziale.

III - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ART. 15. LAVORI D'URGENZA

1. Si applica la norma di cui all’art. 175 del DPR 207/2010.

2. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per rimuoverlo.

3. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione dì un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

ART. 16. LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Si applica la norma di cui all'art. 176 del DPR n. 207/2010.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. L'esecuzione dei lavori in questione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del Procedimento.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

5. Il Responsabile del Procedimento compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Azienda che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

ART. 17. ACQUISIZIONI D'URGENZA

1. Si applica la norma di cui all'art. 125, comma 10, del D.Lgs 163/2006.

IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI IN ECONOMIA

ART. 18. CAUZIONI E GARANZIE

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 la costituzione della cauzione provvisoria e definitiva di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 non è richiesta agli affidatari, al fine di tutelare esigenze di efficacia ed efficienza dell'Azienda e di ampliare la concorrenza sgravando i privati.

2. Nei contratti dei lavori in economia l'Azienda, tenuto conto della particolarità della natura, e dell'esecuzione del contratto, può altresì obbligare l'esecutore dei lavori a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006.

ART. 19. ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

1. La regolare esecuzione dei lavori è assoggettata alle disposizioni previste dall'art.210 e 237 del DPR n. 207/2010.

ART. 20. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

1. Ai sensi dell'art. 337 del DPR n. 207/2010, per la fornitura di beni e servizi in economia la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal RUP/Direttore dell'Esecuzione mediante apposito visto inerente il documento contabile emesso dall'operatore economico della fornitura o servizio.
2. Il Responsabile del Procedimento, ovvero il Direttore dell'Esecuzione sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, possono dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali.

ART. 21. INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE

1. Qualora l'impresa contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto negoziale, l'Azienda si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del D.Lgs 163/2006.

V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Azienda, nella persona del RUP, applica le vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136

2. L'affidatario deve provvedere a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integrazione sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

4. L'affidatario ha inoltre l'obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura territorialmente competente.

6. Le voci di spesa identificate agli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento, di importo inferiore a € 1.000,00 (mille), non sono soggette alla legge n. 136/2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e sono considerate effettuate nella gestione del fondo economale, a prescindere dalla modalità di pagamento, ai sensi del punto 8 della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 23. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato nell'albo e sul sito internet della ASP ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.